Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2018 del 5 dicembre, depositata il 21 dicembre 2018

Oggetto: Sanità - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private - Proroga dei termini per gli adeguamenti delle strutture sanitarie dotate di posti letto che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero e quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e psiconeuromotori e per quelle strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e psiconeuromotori prestazioni in regime ambulatoriale. Strutture sociosanitarie - Applicazione della disciplina in materia di autorizzazione di cui alla legge regionale n. 28 del 2000 a tutte le strutture sociosanitarie già attive e operanti con il Servizio sanitario regionale in corso di verifica dei requisiti - Accreditamento provvisorio, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, per le strutture sociosanitarie già convenzionate a seguito di procedura di evidenza pubblica. Norme di coordinamento e razionalizzazione - Possibilità per le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale di avvalersi dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale o in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Mobilità interregionale attiva - Prestazioni erogate in mobilità interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale - Non computabilità per il raggiungimento dei tetti di spesa di determinate prestazioni di alta complessità. Gioco e scommesse - Autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco - Distanze minime da luoghi sensibili.

Norme impugnate: Artt. 23, 26, c. 2°, 3° e 4°, primo periodo, 30, c. 2°, 33 e 45 della legge della Regione Basilicata 24/07/2017, n. 19.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - manifesta infondatezza - estinzione del processo

Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2018 del 9 ottobre, depositata il 14 dicembre 2018

Oggetto: Opere pubbliche - Procedimento amministrativo - Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico per le grandi opere - Ipotesi di svolgimento, oltre a quelle previste dalla normativa nazionale - Tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi - Previsione che, all'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare dell'opera possa dichiarare pubblicamente se intende rinunciare all'opera. Tipologie di opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata ad esprimersi, tra le quali: trivellazioni "a mare" per la ricerca e la produzione di

idrocarburi.

Norme impugnate: Art. 7, c. 2°, 5° e 12°, della legge della Regione Puglia 13/07/2017, n. 28.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza.

Sentenza della Corte costituzionale n. 232/2018 del 7 novembre, depositata il 7 dicembre 2018

Oggetto: Assistenza e solidarietà sociale - Disabile - Congedo straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata - Requisito della preesistente convivenza del figlio istante con il genitore da assistere, in luogo della convivenza come condizione richiesta durante la fruizione del congedo.

Norme impugnate: Art. 42, c. 5, del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 7 dicembre 2018
AMPLIATA LA TUTELA DEL DISABILE: CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA AL GENITORE ANCHE AL FIGLIO NON CONVIVENTE
Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l'ordine di priorità indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi).
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 232 depositata oggi (relatrice Silvana Sciarra), con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 là dove non prevedeva, appunto, questo beneficio anche per il figlio non convivente per l'assistenza del padre.
La Corte ha ribadito la ragion d'essere del congedo straordinario, che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all'esigenza di assicurare la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l'integrazione.
Il legislatore, nell'estendere a soggetti diversi dai genitori il beneficio in questione, ha posto come requisito la precedente convivenza con il disabile, per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura. Tuttavia, questo requisito rischia di pregiudicare il padre disabile, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non

convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.
Anche queste situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione, «poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico». Il requisito della precedente convivenza non può dunque «assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico».
La Corte ha precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa.

Pubblicata sul sito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2018 del 6 novembre, depositata il 5 dicembre 2018

Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio marittimo - Disposizioni finalizzate alla tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure - Qualificazione dell'impresa balneare ligure, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, come elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione. Previsione, nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri e dell'individuazione di aree destinate a tali imprese. Marchi di qualità. Valore aziendale dell'impresa ligure.

Norme impugnate: Artt. 1, c. 2, 3, 4, c. 1°, lett. b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria 10/11/2017, n. 25.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale Sentenza n. 228/2018 del 6 novembre, depositata il 6 dicembre 2018

Oggetto: Professioni - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di clownterapia - Promozione della formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia - Formazione per il riconoscimento della qualifica professionale del "clown di corsia" - Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione - Istituzione di un registro regionale di clownterapia.

Norme impugnate: Legge della Regione Puglia 20/12/2017, n. 60, e, in particolare, degli

artt. 1, 2, 3 e 5.

Dispositivo: illegittimità costituzionale